

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00385/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 03082/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Boffa e Serena Floriani Bestetti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Bragadino, n. 3;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;

Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore *pro tempore*, non costituito;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6.10.2022 a firma del Dirigente della Divisione P.A.S. della Questura di -OMISSIS-, reso noto in pari data, con cui è stata rigettata la richiesta di accesso agli atti, avanzata dal ricorrente a mezzo PEC in data 16.9.2022;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'ostensione dei documenti richiesti anche con tutte le cautele di legge previste per tali tipologie di atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 116 c.p.a.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è titolare dal 1973 di licenza di porto di fucile per uso caccia.

In data 9 agosto 2022, contestualmente al ritiro del provvedimento di rinnovo della predetta licenza, la Questura di -OMISSIS- ha notificato al ricorrente il decreto Cat. -OMISSIS- emesso in data 4 agosto 2022, con cui il medesimo è stato diffidato *“a tenere un comportamento conforme all'osservanza delle norme comportamentali previste dalla normativa vigente in materia di **armi**...con particolare attenzione alle frequentazioni mantenute”*.

Poiché nella parte motiva la diffida richiamava *“gli ulteriori atti dai quali risulta che a carico del Sig. -OMISSIS- risulta un controllo di polizia in data 2.10.2017 a -OMISSIS- con soggetto che annovera a proprio carico precedenti di polizia contro indicati nel rilascio del porto d'**armi**”*, in data 16 settembre 2022 l'interessato ha presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo copia di *“tutti gli atti e/o documenti concernenti il procedimento in questione, ivi compreso il verbale del controllo di polizia del giorno 2 ottobre 2017 a -OMISSIS-”*.

Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 ottobre 2022 la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di accesso agli atti “*in quanto i dati raccolti sono sottratti alla visione in quanto rientranti nelle categorie di cui all’art. 24 L. 241/1990 e agli artt. 3 e 4 del D. M. Interno n. 415/1994, coordinato con il D. M. Interno n. 508/1997*”.

Avverso il diniego l’interessato ha proposto il ricorso *ex art. 116 c.p.a.* indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento e comunque l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.

Il ricorrente ha dedotto in particolare che la Questura avrebbe dovuto verificare per ogni singolo documento oggetto dell’istanza ostensiva del ricorrente la sussistenza o meno di quelle esigenze di tutela di determinati interessi (disvelamento di tecniche investigative ed identità delle fonti di informazione, rischi per la sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, per l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini) che il legislatore, all’art. 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241/1990 e agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 415/1994, ha considerato idonei a giustificare il diniego di accesso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

Va *in primis* evidenziato che la Questura di -OMISSIS- con nota del 16 novembre 2022, depositata in giudizio, ha comunicato che dagli accertamenti svolti alla Banca Dati Interforze sarebbe emerso che “*in data 02.10.2017 alle ore 17.10, il ricorrente è stato controllato a -OMISSIS-, dal Nucleo Operativo Carabinieri di -OMISSIS- con soggetto che annovera precedenti di polizia contro indicati al rilascio del porto di fucile*”. Poiché le risultanze relative al controllo di polizia del 2 ottobre 2017 sarebbero state tratte dalla Banca Dati Interforze, la Questura ha ritenuto che i dati non fossero ostensibili, ai sensi dell’art. 9 della L. 121/1981.

La norma prevede: *“L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.*

*L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.*

*È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo”.*

Con memoria depositata in data 23 dicembre 2022 il ricorrente ha replicato che quanto dichiarato dalla Questura costituirebbe una integrazione postuma della motivazione e che comunque nel provvedimento di diniego l'Amministrazione non avrebbe fatto riferimento a questa norma.

Alla luce delle evidenze documentali emerse in giudizio il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Va rilevato che sulla base della documentazione prodotta emerge la legittimità del diniego all'ostensione, avuto riguardo all'art. 3 lett. a) del DM 10 maggio 1994 n. 415.

Ed invero gli “atti” di cui all'istanza di accesso sono contenuti nella Banca Dati Interforze, la cui conoscenza, ai sensi dell'art. 9 della L. 121/1981, è, da un lato, limitata a particolari categorie di soggetti, e, dall'altro, deve essere giustificata dalla necessità di tutelare l'ordine, la sicurezza pubblica e la prevenzione e repressione della criminalità, che costituiscono la ragione fondante della creazione della banca dati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 comma 1 lett. a) e 8 della richiamata L. n. 121/1981.

Il diniego opposto dall'Amministrazione è coerente con il quadro normativo sopra riportato e con gli interessi dallo stesso tutelati, che vedono eccezionalmente come recessivo quello del privato all'accesso.

Non pare poi pertinente, nel caso di specie, il riferimento al divieto di integrazione postuma della motivazione. Il giudizio *ex art. 116 c.p.a.*, pur seguendo lo schema impugnatorio, è volto all'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto dell'istante all'accesso. In tal senso è dunque un "giudizio sul rapporto", come del resto si evince dall'art. 116, comma 4, comma 4, c.p.a. secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti "*ordina l'esibizione dei documenti richiesti*".

Al giudice spetta il potere di accertare il diritto all'ostensione nella specifica situazione e alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificarne il diniego. Tant'è che anche in caso di silenzio-diniego in relazione all'istanza di accesso non solo l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni della non spettanza del diritto all'ostensione, ma il giudice accerta la sussistenza del titolo all'accesso anche tenendo conto delle deduzioni processuali.

Nella vicenda di cui è causa, in conclusione, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ostensione, essendo le informazioni richieste sussumibili sotto l'ipotesi di cui all'art. 24 comma 6 lett. c) della L. 241/1990, e dunque escluse dal diritto di accesso in base al richiamato DM 10 maggio 1994 n. 415.

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della particolarità della questione e della limitata attività difensiva del Ministero intimato, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Santina Mameli**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Vinciguerra**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.